

*Insolvenza della società in liquidazione cancellata dal registro  
delle imprese e trasferimento ai soci di diritti e beni  
in regime di contitolarità*

Tribunale di Napoli Nord, 24 settembre 2015. Presidente Caria.  
Relatore Di Giorgio.

**Società in liquidazione - Valutazione dell'insolvenza - Idoneità  
degli elementi attivi del patrimonio ad assicurare il  
soddisfacimento dei creditori concorsuali**

*Quando si tratti di società in liquidazione, la valutazione del  
giudice ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 legge fall. deve  
essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del  
patrimonio sociale consentano di assicurare l'uguale ed integrale  
soddisfacimento dei creditori sociali.*

**Registro imprese - Cancellazione della società - Diritto dei  
creditori non soddisfatti di rivolgersi ai soci - Residui attivi  
non liquidati - Debiti non soddisfatti - Trasferimento di diritti e  
beni ai soci in regime di contitolarità - Configurazione di  
eredità giacente - Esclusione**

*Con riferimento alla norma di cui all'articolo 2495 c.c., secondo la  
quale, dopo la cancellazione della società, i creditori non  
soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci  
fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al  
bilancio finale di liquidazione, occorre precisare che anche per i  
residui attivi non liquidati al momento della cancellazione, così  
come per i debiti non soddisfatti, si verifica un fenomeno  
successorio per cui i diritti e i beni si trasferiscono del pari ai soci  
in regime di contitolarità con esclusione quindi dell'ipotesi di un  
patrimonio assimilabile alla figura dell'eredità giacente.*

*(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)*

*omissis*

1. Deve preliminarmente ritenersi valida la notifica del ricorso e del decreto di comparizione dinnanzi al g.d., avvenuta presso la sede legale ai sensi dell'art. 15 l.fall., atteso l'esito negativo del tentativo di notifica a mezzo PEC. A tal proposito la società resistente, costituita in giudizio, ha lamentato la carenza di legittimazione passiva in capo al legale rappresentante, sostenendo che il ricorso andasse notificato personalmente a tutti i soci, essendo la società cancellata.

Tale assunto appare in contrasto con gli orientamenti, ormai consolidati, della giurisprudenza di legittimità e condivisi da questo Tribunale: infatti le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (S.U. 6070/2013), nel confermare la tesi dell'estinzione della società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, e nell'affermare che, con

riguardo alla società di capitali, si verifica una successione a titolo universale dei soci nei debiti sociali limitatamente alle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione a norma dell'art. 2945 c.c., hanno tuttavia ribadito l'eccezionalità della norma contenuta nell'art. 10 l. fall., che sanziona la sopravvivenza della società fallenda per un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese. A tal riguardo la Corte osserva come ciò comporti necessariamente che tanto il procedimento per dichiarazione di fallimento, quanto le eventuali successive fasi impugnatorie continuino a svolgersi nei confronti della società, e per essa del suo legale rappresentante, trattandosi di una *fiction iuris* che postula come esistente ai soli fini del procedimento concorsuale un soggetto ormai estinto (S.U. 6070/2013, ma anche Cass, 13659/2013 e Cass. 10777/2014)

2. Quanto al requisito di cui all'art. 5 l. fall., è emerso dagli atti che in data 4.3.2015 la società resistente veniva cancellata dal Registro delle imprese a seguito dell'approvazione da parte dei soci del bilancio finale di liquidazione e del relativo piano di riparto.

Da tali documenti, prodotti in giudizio, si rileva come la società resistente avesse ancora un ammontare complessivo di debiti pari ad € 71.987,54, a fronte di un attivo per € 82.865, costituito da un'esigua somma di cassa e da crediti verso IVA e clienti. In sede di riparto poi, la società procedeva a compensare i debiti sociali con i crediti verso IVA e fornitori e all'assegnazione ai soci del 47,62% del credito IVA.

Sulla valutazione dello stato di insolvenza nelle società in liquidazione è ormai noto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "la valutazione del giudice ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l.fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'uguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali" (Cass. 13644/2013).

Nel caso di specie, essendo la società cancellata, trova inoltre applicazione l'art. 2495 co. 2 c.c. secondo cui "ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi".

Su tale norma le già supra citate S.U. 6070/2013 hanno specificato che anche per i residui attivi non liquidati alla cancellazione, così come per i debiti non soddisfatti, si verifica un fenomeno successorio per cui i diritti e i beni "si trasferiscono del pari ai soci in regime di contitolarità" ed escludendo quindi l'ipotesi, pur prospettata in dottrina, di un patrimonio assimilabile alla figura dell'eredità giacente.

E' proprio in virtù di tale fenomeno successorio ricostruito dalla Corte che la odierna società resistente è da ritenere insolvente, in quanto non più titolare di alcun elemento attivo del patrimonio sociale – in quanto oggetto del trasferimento supra illustrato - e pertanto non è in grado in alcun modo di soddisfare i creditori sociali.

3. Quanto ai requisiti di cui all'art. 1 co.2 l. fall., deve rilevarsi come dai bilanci prodotti essi risultano superati, così come la soglia dell'indebitamento rilevante ai sensi dell'art. 15, ult.co., L.Fall. (dal momento che il credito vantato dal ricorrente è di per sé superiore a 30.000 €).

P. Q. M.

Visti gli artt. 1, 5, 6, 9, 15, 16 e 17 L. Fall.;

DICHIARA

Il fallimento di A.M.G. COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in (omissis), iscritta al n. (omissis) del Registro delle Imprese di Caserta;

ORDINA

Che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 84 della legge fallimentare;

NOMINA

Giudice delegato il dr. \_\_\_\_\_ e curatore  
, rispetto al  
quale sussistono i presupposti di cui all'art. 28 l. fall.

ORDINA

Al legale rappresentante della società fallita di depositare in cancelleria, entro tre giorni, i bilanci, le scritture fiscali e contabili obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

STABILISCE

Che l'adunanza dei creditori e l'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice delegato,  
avverrà il giorno \_\_\_\_\_ ore , ;

ASSEGNA

Ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza di cui sopra, per la presentazione delle domande di insinuazione, da inviare a mezzo PEC all'indirizzo del curatore, con l'annessa documentazione, in formato PDF;

DISPONE

Che a cura della cancelleria siano eseguite le formalità di cui all'art. 17 L. Fall.

Così deciso in Aversa, 24/09/2015